

Autorità per l'energia elettrica e il gas

COMUNICATO

Energia: sanzioni per oltre 400 mila euro a cinque società

Per violazione di norme su fonti rinnovabili o di obblighi informativi nei confronti dell'Autorità

Milano, 17 agosto 2010 - L'Autorità per l'energia ha irrogato sanzioni per un totale di oltre 400 mila euro a quattro società di distribuzione e fornitura di GPL (Bragas S.r.l., Liquigas S.p.A., Sacis Gas S.r.l. e Mediterranea Energia Soc. Cons. a r.l.), per violazione di obblighi informativi, e ad una società di importazione di energia elettrica (la Esperia S.p.A.), per violazione di norme su fonti rinnovabili.

L'Autorità ha ritenuto particolarmente grave la violazione da parte di Esperia dell'obbligo (riguardante tutti i produttori ed importatori di energia elettrica) di immettere nel sistema elettrico nazionale quote prefissate di energia prodotta con fonti rinnovabili, a beneficio dell'ambiente e della diversificazione della produzione. Tale obbligo può essere rispettato anche attraverso l'acquisto dei cosiddetti *certificati verdi*¹.

A seguito di un'istruttoria, l'Autorità ha accertato che nel 2007 Esperia non ha rispettato l'obbligo citato, non avendo acquistato 1400 *certificati verdi*, relativi ad importazioni di energia elettrica dell'anno 2006. Tenendo conto del valore di mercato dei *certificati verdi* al 2007, alla società è stata irrogata una sanzione pari a 289.000 euro.

L'Autorità ha invece ritenuto meno gravi le violazioni da parte di quattro società di distribuzione GPL (Gas di Petrolio Liquefatto) dell'obbligo di comunicare entro 30 giorni l'attivazione delle forniture di GPL², ed ha quindi irrogato sanzioni pari o poco superiori al minimo previsto (25.822,84 euro): a Bragas e a Sacis Gas (entrambe 30.000 euro), a Liquigas (27.000 euro) e Mediterranea Energia (25.822,84 euro).

L'Autorità ha anche chiuso, senza sanzione, un procedimento nei confronti di SEA – Società elettrica Favignana S.p.A. non avendo riscontrato l'ipotizzata violazione di normativa in materia di codici identificativi dei punti di prelievo di energia elettrica.

Le delibere VIS 85/10, VIS 86/10, VIS 87/10, VIS 88/10, VIS 89/10 VIS 90/10 sono disponibili sul sito www.autorita.energia.it

¹ Art. 11, comma 1, del dlgs. n. 79/99

² imposto agli esercenti degli ambiti tariffari dall'art. 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04